



Commissione Tirocini

ALLEGATO N. 1:

CODICE ETICO PER GLI ENTI

Il tirocinio, per quanto svolto in un contesto di lavoro, non è un'attività lavorativa in senso stretto. Da ciò deriva, per l'Ente di tirocinio che accoglie lo studente, quanto segue:

1. L'Ente è tenuto alla nomina di un tutor interno che segua l'andamento del tirocinio. È opportuno che i due tutor, universitario ed esterno, concordino insieme il programma di tirocinio e seguano lo svolgersi dell'esperienza di tirocinio garantendone la correttezza dei comportamenti e la qualità dell'azione formativa vissuta dallo studente.

2. L'Ente non ha oneri per i tirocini perché l'attività di tirocinio è gratuita, ma ha alcuni doveri etici verso i giovani che accoglie.

3. Gli studenti non vanno distolti dai loro obiettivi formativi e dalle attività loro assegnate dal tutor dell'Ente e approvate dallo studente e dal tutor accademico.

4. La formazione professionale dei tirocinanti, e con essa la loro capacità di intervento, è in evoluzione e come tale deve essere considerata. Pertanto, gli studenti possono partecipare a momenti operativi dell'Ente anche impegnativi, ma non va in alcun modo dimenticato che essi non fanno parte della forza lavoro esistente. Ne deriva che lavori manuali pesanti o meccanicamente ripetitivi sono esclusi dal tirocinio; allo stesso modo anche compiti professionalmente troppo impegnativi ed eccessivamente responsabilizzanti, esulano dal progetto di tirocinio.

5. Per evitare situazioni pericolose per gli utenti dell'Ente e situazioni che possono essere motivo di disagio o anche di pericolo per i tirocinanti, l'Ente è invitato a predisporre un "codice di autoregolamentazione" sull'impiego degli studenti, attraverso il quale dichiara apertamente ciò che si impegna a non chiedere al proprio tirocinante.

6. L'Ente può/deve contattare il tutor universitario in caso di bisogno e se emergono problematiche inerenti il comportamento del/della tirocinante.

N.B.: Il non corretto adempimento delle responsabilità formative da parte dell'Ente nei confronti del proprio tirocinante, può essere motivo per sospendere il rapporto di fiducia e collaborazione tra il Corso di laurea e l'Ente.